



## **CONVENZIONE**

### **TRA**

**Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)**

### **E**

**Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP)**

### **PREMESSO CHE:**

- Il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (UE) N. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art.16, l'“Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
- il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 reca “interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”;

- il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 reca il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 reca “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concerne l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in

materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 reca un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 reca le modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 reca le modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione, del 9 luglio 2015, integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- il Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione, del 29 gennaio 2016, integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi
- la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", la Legge 28 giugno 2012 , n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e l' Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 "Linee guida in materia di tirocini" che dettano disposizioni in merito al tirocinio;

- l'Accordo di Partenariato, con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, trasmesso in data 22.04.2014, successivamente integrato e nuovamente trasmesso a settembre 2014, individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", adottato dalla Commissione Europea il 17 dicembre 2014 CCI 2014IT05SFOP002;
- il summenzionato Programma indica, al par. 7.2.1 "Governance gestionale", che lo Stato membro può individuare quale altri organismi intermedi per le materie di loro competenza dei "soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto civile aventi il carattere di "strutture in house";
- il summenzionato Programma, al par. 7.2 "Coinvolgimento dei partner pertinenti", indica l'ISFOL (oggi INAPP), quale ente pubblico di ricerca ed assistenza in materia di politiche formative, del lavoro e di orientamento, coordinato e vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- il Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n.150 reca "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art.1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" pubblicato in G.U. n.221 del 23/09/2015 "..." ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla Disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;
- la disponibilità finanziaria sull'Asse "Occupazione" e sull'Asse "Istruzione e Formazione" e sull'Asse "Capacità istituzionale e amministrativa" del PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014;

- Il Comitato di sorveglianza del PON SPAO, nella seduta del 30 maggio 2017, ha approvato la modifica del programma operativo che inserisce l'INAPP tra gli organismi intermedi del programma;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### *Art. 1*

#### *Delega all'INAPP in merito allo svolgimento di attività a valere sul Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione*

1. L'INAPP viene individuato con il ruolo di Organismo Intermedio del PON Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (SPAO) ai sensi dell'art. 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e pertanto sono ad esso delegate tutte le funzioni previste dall'art. 125 del summenzionato regolamento. In conformità alle predette disposizioni, l'Organismo Intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono attribuite all'INAPP risorse complessive pari ad € 66.960.000,00, secondo il seguente prospetto:

Asse	Importo
Asse I – Occupazione	18.725.000,27
Asse II – Istruzione e Formazione	33.198.000,91
Asse IV – Capacità istituzionale e sociale	12.935.000,82
Asse V – Assistenza tecnica	2.100.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>66.960.000,00</b>

3. Ai fini della quantificazione degli anticipi, nonché della definizione degli obiettivi di spesa, le risorse di cui al comma 2 si distinguono in tre annualità, di importo rispettivamente pari a:
  - a) 19.320.000,00 euro per l'anno 2018;
  - b) 22.320.000,00 euro per l'anno 2019;
  - c) 25.320.000,00 euro per l'anno 2020.

4. Il Piano di attuazione, verrà trasmesso da INAPP all'AdG entro 15 giorni dalla sottoscrizione della medesima e la sua approvazione da parte dell'Autorità di gestione costituisce condizione di efficacia della presente convenzione. Lo stesso descrive le modalità concrete di attuazione delle azioni delegate di seguito individuate:

<i>P.i.</i>	<i>Azione</i>
8.i	8.5.6 Individuazione e diffusione di modelli previsionali di anticipazione dei cambiamenti strutturali dell'economia e del mercato del lavoro (con declinazioni anche territoriali)
8.i	8.5.7 Azioni di consolidamento e aggiornamento delle analisi dei fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese
8.ii	8.1.9 Produzione di informazioni e strumenti a supporto di scuole, università, enti di formazione e servizi per il lavoro finalizzati alla riduzione del mismatch tra domanda ed offerta di lavoro
10.i	10.1.8 Rafforzamento delle analisi sulla popolazione scolastica e i fattori determinanti dell'abbandono, con riferimento alle componenti di genere, ai contesti socio-culturali, economici e locali (anche con declinazione a livello territoriale)
10.i	10.1.9 Azioni di consolidamento e aggiornamento delle analisi dei fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese (anche con declinazione a livello territoriale)



10.i	10.2.8	Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali e crediti formativi
10.i	10.2.9	Definizione di standard di servizio e applicazione del Piano Nazionale della qualità dell'Istruzione e della Formazione
10.iii	10.3.8	Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali
10.iv	10.4.11	Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali



11.i	11.1.4	Progettazione, sviluppo e infrastrutturazione di sistemi conoscitivi condivisi per lo scambio, l'elaborazione e la diffusione dei dati disponibili sulle diverse policy ([ad esempio contrasto alla dispersione scolastica e apprendimento permanente, integrazione dei sistemi di istruzione e formazione sistemi di monitoraggio e valutazione delle politiche attive e del lavoro]
------	--------	---

5. Per gli interventi delegati, l'INAPP provvederà a comunicare e motivare all'ANPAL le variazioni di allocazione tra le azioni inferiori o uguali al 20%. Le variazioni superiori al 20% dovranno essere autorizzate dall'ANPAL. Tali variazioni si intenderanno approvate da ANPAL in caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In ogni caso l'ANPAL dovrà espressamente autorizzare, entro il termine di 30 giorni, le variazioni che comportino una modifica degli importi da imputare a ogni asse ovvero a ogni priorità di investimento.
6. Le attività svolte da INAPP in qualità di beneficiario che proseguono nel 2018 confluiranno nel piano di Attuazione dell'Organismo intermedio.

## *Art. 2*

### *Modalità di erogazione delle risorse*

1. L'ANPAL provvederà a erogare per ciascuna annualità il contributo di cui all'art. 2 della presente Convenzione con le modalità di seguito previste:
  - a) una quota pari al 40% del contributo complessivo, diviso in tre annualità, sulla base degli importi annui quantificati all'articolo 1, comma 3, nei limiti delle disponibilità del Fondo di Rotazione e comunque a parità di condizioni con altri Organismi Intermedi o soggetti beneficiari, sarà erogato a titolo di anticipazione su richiesta di INAPP cui dovrà essere allegata una relazione attestante l'intervenuto avvio delle attività progettuali;
  - b) i pagamenti successivi saranno effettuati, a seguito della presentazione delle rendicontazioni all'Autorità di Certificazione da parte di INAPP e del rimborso della Commissione europea fino alla misura massima del 90% del Piano dell'INAPP. Al fine di consentire il rientro

- dell'anticipazione, una quota parte pari al 40% dei rimborsi ottenuti dalla Commissione Europea saranno trattenuti allo scopo di consentire il reintegro della liquidità nel circuito finanziario. Qualora il flusso di certificazione subisse dei rallentamenti, o in altre situazioni di mancanza di liquidità non imputabili a INAPP, l'Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio concorderanno le eventuali azioni necessarie per consentire la realizzazione delle attività pianificate;
- c) a seguito dell'erogazione del saldo da parte della Commissione, sarà erogato all'INAPP il restante 10% dell'importo, a saldo degli interventi.
2. Tutti i documenti giustificativi dovranno essere inseriti nel supporto informatico SIGMA fornito dall'ANPAL.

### *Art. 3*

#### *Gestione e controllo*

1. L'INAPP si impegna a trasmettere entro trenta giorni dalla decorrenza della delega il documento descrittivo del sistema di gestione e controllo, comprensivo di organigramma e funzionigramma, elaborato in coerenza con il sistema di gestione e controllo dell'Autorità di Gestione. Nelle more dell'adozione del suddetto sistema, l'INAPP utilizzerà il sistema di gestione e controllo dell'Autorità di Gestione.
2. L'INAPP può fare ricorso alle opzioni di costi semplificati di cui all'art. 67 comma 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 14 del Regolamento (UE) 1304/2013; in tal caso l'INAPP potrà adottare, ove applicabile, la metodologia nazionale di calcolo delle unità di costo standard ovvero avviare proprie procedure di semplificazione dei costi di cui all'art. 67 comma 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 14 del Regolamento (UE) 1304/2013. In tale ultima ipotesi l'INAPP dovrà attendere l'autorizzazione da parte dell'Autorità di Gestione; a tale scopo ne farà preventiva richiesta – secondo il previsto formulario, ed allegando la documentazione di riferimento – all'Autorità di Gestione, la quale, in caso di parere positivo, la inoltrerà alla Commissione Europea.
3. L'INAPP si impegna a predisporre la dichiarazione delle spese sostenute in qualità di Organismo Intermedio, da inviare all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione.
4. L'INAPP si impegna inoltre a:

- a) eseguire i controlli di primo livello *ex art.* 125, Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche *in loco* presso i beneficiari delle operazioni, al fine di verificare la corretta applicazione del metodo di rendicontazione stabilito attraverso l'esame del processo o dei risultati del progetto;
  - b) esaminare eventuali controdeduzioni presentate dai beneficiari ed emanare i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute e informare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del PON SPAO;
  - c) informare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione in merito alle attività e agli esiti dei controlli effettuati, di cui al punto precedente, assicurando la registrazione degli stessi all'interno del sistema informatico dell'AdG – SIGMA, anche per tramite dei propri sistemi informativi;
  - d) comunicare entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre all'ANPAL tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013;
  - e) informare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione in merito a eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i termini stabiliti, e tenere una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi.
5. L'INAPP si impegna a fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Certificazione per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dall'art. 126 del Regolamento (UE) 1303/2013.
  6. L'INAPP si impegna a fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare la descrizione dei sistemi di gestione e controllo, l'esecuzione dei controlli di II livello e il rilascio della dichiarazione a conclusione del programma.
  7. L'INAPP si impegna ad esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit e dall'Autorità di Certificazione e a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte dell'ANPAL.
  8. L'INAPP si impegna a fornire all'ANPAL tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare

per l'elaborazione della Relazione annuale di attuazione e della Relazione finale di attuazione del PON SPAO.

9. L'INAPP si impegna a fornire all'ANPAL, ai fini dell'aggiornamento del Comitato di Sorveglianza, gli elementi relativi ai progressi nell'esecuzione degli interventi ai sensi dell'art. 111 del Regolamento (UE) 1303/2013 e ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) 1304/2013. Con apposita richiesta e per particolari esigenze informative del Comitato di Sorveglianza, l'ANPAL può richiedere all'INAPP ulteriori elementi a scadenze diverse che saranno preventivamente comunicate.
10. L'INAPP si avvale del sistema informativo SIGMA messo a disposizione da ANPAL per la gestione delle attività di competenza e la messa a disposizione di dati e informazioni a essi inerenti secondo lo schema previsto dal Protocollo Unico di Colloquio del MEF-IGRUE.
11. L'INAPP si impegna ad assicurare una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli *audit* e a garantire il rispetto della pista di controllo del PON SPAO, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
12. Allo scopo di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di spesa  $n+3$  e il conseguimento dei target del Quadro della performance per l'ottenimento della riserva di efficacia, l'INAPP si impegna a seguire il percorso ottimale di spesa di cui all'articolo 6 della presente convenzione.
13. L'INAPP si impegna a conferire al sistema informativo SIGMA i dati di monitoraggio che l'AdG trasmetterà al MEF-IGRUE per implementazione della Banca Dati Unitaria, nonché rapporti di monitoraggio trimestrali sugli stati di avanzamento delle attività.

#### *Art. 4*

##### *Ulteriori impegni dell'INAPP*

1. L'INAPP si impegna inoltre a:
  - a) osservare, nell'ambito del proprio ruolo e degli interventi in essere, i dispositivi in materia d'informazione e pubblicità previsti dall'allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013;
  - b) adeguarsi, nella progettazione e realizzazione delle azioni di comunicazione, a quanto previsto dalle Linee Guida per la comunicazione, che si allegano alla presente convenzione;

- c) stabilire procedure idonee ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli *audit* necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati anche dai beneficiari e dai soggetti attuatori, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 140 indicato al punto precedente, per tre anni successivi alla chiusura del programma operativo o, qualora si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale;
- d) osservare le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

### *Art. 5* *Ulteriori impegni dell'ANPAL*

1. L'ANPAL si impegna a:
  - a) inviare alla Commissione Europea e al MEF le dichiarazioni di spesa previste dall'art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, previa acquisizione del relativo rendiconto trimestrale da parte dell'INAPP;
  - b) disporre liquidazioni periodiche a seguito degli avvenuti pagamenti intermedi da parte della CE, al netto della quota parte (40%) dei rimborsi della Commissione trattenuti allo scopo di consentire il reintegro della liquidità nel circuito finanziario.

### *Art. 6* *Percorsi di spesa*

7. Dato l'ammontare complessivo delle risorse assegnate per l'attuazione della delega, pari ad € 66.960.000,00, per il ciclo di Programmazione 2014-2020, l'INAPP dovrà attenersi ai percorsi di spesa indicati dall'Autorità di Gestione.

Il percorso di spesa definito per l'INAPP prevede un obiettivo annuale, (al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 31/12/2018 e fino al 31/12/2020) pari agli importi annuali definiti all'articolo 1, comma 3. Gli importi dovranno essere rendicontati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
8. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi a livello di programma, l'ANPAL ha definito un meccanismo di incentivazione e

accelerazione della spesa analogo a quello messo a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica per la Programmazione 2007-2013 (Delibera CIPE n. 1/2011 e s.m.i.).

9. Allo scopo di assicurare il raggiungimento del target delle spese, l'Autorità di Gestione concorderà con l'Organismo Intermedio meccanismi virtuosi di riprogrammazione – sulla base dei dati di monitoraggio a sistema e nei limiti degli impegni giuridicamente assunti – al fine di sostenere e di massimizzare l'apporto in favore del raggiungimento dei risultati attesi.
10. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni per l'accelerazione della spesa dettate con nota n. 12477 del 9/10/2017 (paragrafo 3) per gli Organismi Intermedi del PON IOG. Ogni modifica dovrà essere contestualmente portata a conoscenza dell'INAPP.

#### *Art. 7*

##### *Modifiche e durata della Convenzione*

1. La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è sottoscritta con firma digitale.
2. La delega decorre dal 1° gennaio 2018.
3. La presente Convenzione ha efficacia, salve le ipotesi di revoca previste dalla normativa vigente, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020.
4. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'O.I.

#### *Art. 8*

##### *Clausola di chiusura*

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento a quanto disposto nella normativa comunitaria, nazionale e regionale.

#### *Art. 9*

##### *Allegati*

1. Sono allegati alla convenzione di costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

- a) Documento tecnico “Modalità di rendicontazione” (D.1 “Tracciati protocollo SIGMA” e D.2 “Metodologia Unità di Costo Standard”);
- b) Linee Guida per la Comunicazione.

Data 26 ottobre 2017

Il direttore generale ANPAL  
Salvatore Pirrone  
*(firmato digitalmente)*

Il direttore generale INAPP  
Paola Nicastro  
*(firmato digitalmente)*